Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 2 febbraio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 883.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 153, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facoltà, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

tecniche di protezione ambientale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982

Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 884.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 42 del corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

enzimologia;
chimica dei composti eterociclici.

Nel medesimo elenco gli insegnamenti di « chimica idrologica » e « statistica », mutano la denominazione rispettivamente in:

idrologia;
statistica medica e biometria.

Art. 2.

Nell'art. 46, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

enzimologia;
chimica dei composti eterociclici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **885**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 39, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo seguente articolo:

Art. 40. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia una biblioteca centralizzata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. **886**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

Gli articoli 419 e 422, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali, annessa alla facoltà di medicina veterinaria, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 419. — La durata dei corsi è fissata in due anni. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Il consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti previsti ed è presieduto dal direttore della scuola.

Art. 422. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia;
2) fisiologia;
3) parassitologia e malattie parassitarie;
4) zoognostica, genetica ed etnografia;
5) alimentazione;
6) semeiotica medica e diagnostica di laboratorio;
7) anestesiologia.

2° *Anno*:

1) anatomia patologica con nozioni di tecnica necroscopica e diagnostica cadaverica e tossicologica;
2) radiologia;
3) ostetricia e ginecologia;
4) chirurgia;
5) malattie infettive;
6) patologia, clinica medica e terapia;
7) patologia degli animali di laboratorio e dei volatili da gabbia e da voliera.

I corsi teorici sono integrati da dimostrazioni ed esercitazioni pratiche e da seminari.

Per gli insegnamenti del secondo anno è obbligatorio un periodo di frequenza ai fini dell'apprendimento nelle cliniche medica e chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 103

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 gennaio 1982.

Estensione della autorizzazione a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed al rilascio dei relativi certificati validi per uso internazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed al rilascio dei relativi certificati validi per uso internazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 614 del 31 luglio 1980, concernente la ristrutturazione ed il potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ecc.;

Riconosciuta l'opportunità di estendere ai nuovi uffici principali circoscrizionali ed agli uffici dipendenti l'autorizzazione a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta altresì l'opportunità di estendere la predetta autorizzazione anche ai servizi di igiene e profilassi delle unità sanitarie locali, in relazione alla entrata in funzione delle stesse ed alla cessazione degli uffici dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzati a praticare le vaccinazioni contro il colera ed il vaiolo ed a rilasciare i relativi certificati per uso internazionale:

a) gli uffici principali circoscrizionali di sanità marittima ed aerea di:

Agrigento-Porto Empedocle - ufficio di sanità marittima;
Foggia-Manfredonia - ufficio di sanità marittima;
Pisa - ufficio di sanità aerea;
Sassari-Porto Torres - ufficio di sanità marittima e aerea;

b) gli uffici dipendenti di sanità marittima ed aerea di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 614/80;

c) le unità sanitarie locali insistenti nel territorio nazionale.

Art. 2.

Sono autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati per uso internazionale:

a) gli uffici principali circoscrizionali di sanità marittima e/o aerea di:

Agrigento-Porto Empedocle - ufficio di sanità marittima;
Foggia-Manfredonia - Ufficio di sanità marittima;
Pisa - ufficio di sanità aerea;
Sassari-Porto Torres - ufficio di sanità marittima e aerea;

b) le unità sanitarie locali di:

Bologna - USL 29;
Firenze - USL 10 area « A »;
Milano - USL 75/1;
Perugia - USL 3;
Roma - USL RM 1;
Torino - USL RS 1.

Roma, addì 21 gennaio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(520)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 1982.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Potenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, numero 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che per effettuare lavori di sgombero di alcuni locali pericolanti, si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Potenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio sopra citato verificatosi per effettuare lavori di sgombero di alcuni locali pericolanti, è accertato dal 23 al 30 settembre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1982

Il Ministro: FORMICA

(558)

DECRETO 29 gennaio 1982.

Modificazioni ai decreti ministeriali concernenti gli uffici doganali presso i quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti tessili.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visti i decreti ministeriali 5 gennaio 1978, 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 8, 23 e 70 del 9 gennaio, 21 gennaio e 11 marzo 1978, che hanno determinato le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile;

Ritenuta la necessità di includere le dogane di Bolzano e Udine tra gli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti tessili;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1978, modificato con decreto ministeriale 10 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 70 dell'11 marzo 1978 è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di importazione definitiva relativa ai prodotti compresi nelle voci numeri 55.05, 55.09, 56.03, 56.07, 58.04, 60.03, 60.04, 60.05, 61.01, 61.02, 61.03, 61.05, 62.02, 63.01 e 63.02 della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968 e successive modificazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici doganali di Bergamo, Biella, Bolzano, Chiasso, Como, Domodossola, Genova, Luino, Modane, Montale, Napoli, Piacenza, Ponte Chiasso, Prato, Torino, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Ventimiglia ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 gennaio 1982

Il Ministro: FORMICA

(557)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 gennaio 1982.

Determinazione per il periodo 1° febbraio 1982-31 gennaio 1983 dei limiti massimi e minimi dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina della assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento°

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Visto in particolare l'art. 14-*ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1980, con il quale è stato stabilito che per l'anno 1981 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 32% e del 28% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente, nel 30% e nel 26% del premio di tariffa;

Visto che il citato decreto ministeriale 27 dicembre 1980 ha altresì stabilito che per lo stesso anno 1981 la misura massima delle spese di gestione agenziali non può superare il limite del 13% del premio di tariffa fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico nonché per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11%, consentendo tuttavia che rimanessero ferme per lo stesso anno 1981 le misure delle spese di gestione agenziali in atto, purché non eccedenti rispettivamente il 13,50% e l'11,50% del premio tariffa;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1981, con il quale è stato confermato anche per l'anno 1981 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I), ed agli autotassametri, possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » oppure in quella con clausola di « franchigia »;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per l'anno 1980;

Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti l'esame dei dati predetti induce a confermare anche per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983 il limite massimo ed il limite minimo dei caricamenti, rispettivamente nella misura del 32% e del 28%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed ai veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a confermare il limite massimo e il limite minimo, rispettivamente nella misura del 30% e del 26% del premio di tariffa;

Considerato inoltre che, sempre per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, con separato provvedimento vengono stabilite, con riguardo a talune tariffe, diversi a particolari limiti per le imprese partecipanti, anche indirettamente, al capitale di imprese che, ai sensi e per gli effetti del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, si siano rese cessionarie del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che dalla analisi dei suindicati dati e da quelli risultati da specifiche rilevazioni emerge che gran parte del mercato presenta per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attività da essi svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro, dei contratti di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, una incidenza media del 13% del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha ulteriormente proseguito nell'azione di contenimento delle spese di cui trattasi e che tale misura del 13% è da ritenere coerente con la misura massima dei caricamenti prevista dall'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le spese predette può essere stabilito per il periodo del 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983 nella misura del 13% del premio di tariffa e che tale misura può essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed a quelle del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entità dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite può essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa;

Tenuto conto tuttavia che agli attuali massimali minimi di legge corrispondono ancora, per taluni settori, premi di importo limitato e considerato che sono in corso trattative tra le parti per la definizione del contenuto del rapporto agenziale alle imprese che corrispondono provvigioni ed altri compensi in misura superiore, al 13% del premio di tariffa, può essere consentito fino a che i massimali minimi di legge verranno elevati e per il solo settore I autovetture, di continuare ad applicare la misura in atto, purché non superiore al limite massimo del 13,50% del premio di tariffa;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 32% e del 28% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente nel 30% e nel 26% del premio di tariffa.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso periodo dal 1° febbrio 1982 al 31 gennaio 1983, le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per

trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11%.

Può tuttavia restare ferma per il solo settore I la misura delle spese di gestione agenziali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto che sia superiore a quella come sopra fissata, purché essa non ecceda il 13,50% del premio di tariffa e fino a che i massimali minimi di legge fissati con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, non verranno modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro: MARCORA

(582)

DECRETO 27 gennaio 1982.

Fissazione dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 14-*ter*, primo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Visto altresì, in particolare, il secondo comma del citato art. 14-*ter* dello stesso decreto-legge n. 857, il quale stabilisce che per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dall'articolo 11, comma secondo, del menzionato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei primi tre anni dalla stipulazione delle predette convenzioni determina, tenendo conto degli oneri che le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse, il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore a quello previsto dal primo comma dello stesso art. 14-*ter*;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 7 il quale prevede l'applicabilità dell'art. 14-*ter*, secondo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nei riguardi delle imprese di assicurazione che partecipano, anche indirettamente, al capitale delle imprese che si siano rese cessionarie del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto-legge n. 576;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1982 con il quale sono stati determinati per l'anno 1982 i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione R.C. autoveicoli;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1980 con il quale per le imprese di assicurazione socie della Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., sono stati determinati i limiti massimo e minimo dello importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in misura superiore a quella stabilita per le altre imprese con il decreto ministeriale 27 dicembre 1980;

Considerato che permangono nei confronti della Sofigea i requisiti prescritti dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che le società Siad - Società italiana assicurazioni danni S.p.a., Card - Compagnia di assicurazioni rami danni S.p.a. e Cidas - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., costituite, unitamente all'Unione italiana di riassicurazione, dalla Sofigea e da questa controllate, hanno proseguito nella loro attività e nella gestione dei portafogli delle imprese poste in liquidazione coatta ad esse trasferiti e che, inoltre, la società Siad è divenuta cessionaria, con decreti ministeriali 18 giugno e 6 novembre 1981 anche del portafoglio della Saer S.p.a. e della Compagnia meridionale S.p.a.;

Considerato che la Sofigea ha costituito in data 23 ottobre 1981 una quarta società operativa, la società Geas assicurazioni S.p.a. e che questa, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni con decreto ministeriale 4 dicembre 1981, è divenuta cessionaria con decreto ministeriale 9 dicembre 1981 del portafoglio della Compagnia di Firenze S.p.a.;

Considerato che la società Siad ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1980 (terzo esercizio di attività) con una perdita di L. 4.282.907.727, che la società Card ha chiuso il bilancio dello stesso esercizio (secondo esercizio di attività) con una perdita di L. 897.375.736 e che la società Cidas ha chiuso il bilancio del medesimo esercizio (primo esercizio di attività) con una perdita di L. 9.062.983.505;

Considerato che in conseguenza delle perdite come sopra registrate nell'esercizio 1980 dalle società controllate Siad, Card e Cidas, la Sofigea ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1° agosto 1980-31 luglio 1981 con una perdita di L. 13.581.071.367 e che tale perdita è venuta ad aggiungersi a quella di L. 8.793.279.556 registrata nei precedenti esercizi di attività, portando così, come risulta dai bilanci della stessa società, le perdite complessivamente registrate dalla Sofigea dall'inizio nella sua attività a L. 22.374.350.923;

Considerato che le partecipazioni della Sofigea nelle società controllate ammontavano al 31 luglio 1981 a complessive L. 5.904.450.000 e, che, secondo dati forniti dalla stessa Sofigea, le stesse hanno raggiunto al 31 dicembre 1981 l'importo di L. 20.254.450.000;

Considerato che gli elementi acquisiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato consentono di valutare in cifra lire 33 miliardi l'ammontare delle somme che le imprese socie della Sofigea hanno incassato negli esercizi 1980 e 1981 a titolo di maggior caricamento sulle tariffe R.C. auto 1980 e 1981 in applicazione dei decreti ministeriali 18 dicembre 1979 e 29 dicembre 1980 ed in circa lire 6 miliardi l'ammontare delle somme che verranno incassate, sempre per maggior caricamento sulle tariffe R.C. auto 1981, da dette imprese nel corso del 1982;

Considerato, peraltro, che dagli stessi elementi di cui sopra emerge che nel corso del 1982 la Sofigea dovrà effettuare ulteriori interventi a favore delle imprese controllate per far fronte agli impegni loro derivanti dalla gestione nell'esercizio 1981 dei portafogli rilevati e che da valutazioni effettuate sulla base dei dati forniti dalla Sofigea stessa, tali impegni possono valutarsi, allo stato, nell'ordine di 21 miliardi di lire;

Considerato che ricorrono le condizioni per dare applicazione alle disposizioni di cui al citato art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, ed all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che il maggior caricamento che in base alle citate disposizioni può essere accordato alle imprese socie della Sofigea sulle tariffe da valere nel periodo 1° febbraio 1982-31 gennaio 1983 sarà incassato da dette imprese, per una quota valutabile nell'ordine del 20% del relativo importo, solamente nell'esercizio 1983;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983 per le imprese di cui all'unito elenco l'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relative ai veicoli dei settori tariffari I (autovetture in servizio privato; autovetture da noleggio con conducente), II (autotassametri), IV (veicoli per trasporto di cose), V (ciclomotori e motoveicoli ad uso privato), VI (rischi speciali) non potrà superare la misura del 32,5% né essere inferiore alla misura del 28,5% né essere inferiore nella misura del 28,5% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e delle polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono ridotte, rispettivamente, al 30,5% e al 26,5%. Queste ultime misure si applicano anche, sempre per le imprese di cui all'unito elenco, per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III (autobus).

I suddetti limiti globali sostituiscono per le imprese di cui all'unito elenco i corrispondenti limiti globali stabiliti con decreto ministeriale 26 gennaio 1982, ferme restando le altre disposizioni recate da tale decreto.

Art. 2.

Le somme incassate dalle imprese di cui all'elenco allegato per la differenza fra la misura dei limiti dello importo complessivo dei caricamenti stabilita con il presente decreto e quella stabilita con il decreto ministeriale 26 gennaio 1982 al netto di imposte e contributi di legge, debbono essere destinate integralmente alle finalità di cui all'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1982

Il Ministro: MARCORA

IMPRESE DI ASSICURAZIONE PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 27 GENNAIO 1982 SULLE MISURE GLOBALI DEI CARICAMENTI.

1) L'Abeille.
2) Agricoltura assicurazioni S.p.a.
3) Alleanza Securitas Esperia.
4) Allianz.
5) Alpi assicurazioni S.p.a.
6) Ascoroma.
7) Assicuratrice edile.
8) Assicuratrice Val Piave.
9) Le Assicurazioni d'Italia S.p.a.
10) Assicurazioni generali.
11) Ausonia assicurazioni.
12) Bavaria assicurazioni S.p.a.
13) Cassa generale di assicurazioni.
14) Compagnia assicuratrice Unipol.
15) Compagnia di assicurazione di Milano.
16) Compagnia europea di previdenza.
17) Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas.
18) Compagnia Tirrena.
19) Compagnie riunite di assicurazione - «C.R.A.».
20) Danubio.
21) Il Duomo.
22) Euro Lloyd.
23) F.A.T.A.
24) La Fondiaria.
25) Friuli-Venezia Giulia assicurazioni La Carnica S.p.a.
26) Giove.
27) Intercontinentale assicurazioni.
28) Istituto italiano di previdenza.
29) Italia assicurazioni.
30) Italiana incendio, vita e rischi diversi.
31) L'Italica.
32) Itas - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni.
33) Lavoro & Sicurtà S.p.a.
34) Levante assicurazioni S.p.a.
35) Lloyd Adriatico.
36) Lloyd europeo.
37) Lloyd internazionale.
38) Lloyd italico & L'Ancora.
39) Maa assicurazioni autoveicoli.
40) Maeci.
41) Mediolanum assicurazioni.

42) Meie assicuratrice.
43) La Minerva.
44) La Nationale.
45) Navale assicurazioni S.p.a.
46) Norditalia assicurazioni.
47) La Pace.
48) Pan Ass.
49) Phenix-Soleil S.p.a.
50) La Piemontese.
51) La Potenza.
52) Preservatrice assicurazioni.
53) La previdente S.p.a.
54) Prudential.
55) Ras - L'Assciuratrice italiana.
56) Rhone Mediterranee.
57) Sai.
58) Sanremo.
59) Sapa.
60) Sara assicurazioni S.p.a.
61) Savoia.
62) Sear.
63) La Sicurtà 1879.
64) S.I.D.A.
65) Società cattolica di assicurazione.
66) Società reale mutua di assicurazioni.
67) Toro assicurazioni.
68) Trans-Atlantica.
69) Unica assicurazioni S.p.a.
70) L'Union des assurances de Paris I.A.R.D.
71) Unione-Euro Americana di assicurazioni.
72) Unione Subalpina di assicurazioni.
73) Vittoria assicurazioni S.p.a.
74) Winterthur.
75) Zurigo.

(556)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 novembre 1981.

Assegnazione alla regione Veneto della somma di lire 2.388.885.260 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge n. 143/78, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (1° provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale sono stati ripartiti, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi per il primo programma triennale 1975-77 di edilizia scolastica e sono indicate le disponibilità annuali anche per il 1978 (1ª tranche);

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale sono stati assegnati alle regioni a statuto ordinario i fondi corrispondenti all'anticipo del 5%, relativamente al 1978, primo programma;

Vista la dichiarazione n. 18540 del 30 settembre 1981, resa dall'assessore competente della regione Veneto, ai sensi dell'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88, con la quale si chiede, fra l'altro, l'erogazione dell'importo di L. 2.388.885.260, per interventi riferiti al 1° triennio (disponibilità 1978);

Considerato che l'importo sopra citato trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1978, primo programma;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Veneto è assegnata la somma di lire 2.388.885.260, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 23

(429)

DECRETO 20 novembre 1981.

Assegnazione alla regione Veneto della somma di lire 2.767.244.463 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge n. 149/80, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80 il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica e sono indicate le disponibilità annuali anche per il 1980;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980 registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale sono stati assegnati alle regioni a statuto ordinario i fondi corrispondenti all'anticipo del 5 %, relativamente al 1980;

Vista la dichiarazione n. 18540 del 30 settembre 1981, resa dall'assessore competente della regione Veneto, con la quale si chiede, fra l'altro, l'erogazione dell'importo di L. 6.676.521.545 per interventi riferiti al secondo triennio;

Considerato che l'importo sopra citato ha trovato copertura nei fondi ancora disponibili relativi al 1979, nel limite di L. 3.909.277.082, esaurendoli e rimanendo insoddisfatto per L. 2.767.244.463;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Veneto è assegnata la somma di lire 2.767.244.463, per le finalità di cui alle premesse.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì **13** *gennaio* **1982**
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 21

(427)

DECRETO 20 novembre 1981.

Assegnazione alla regione Lombardia della somma di L. 4.736.683.029 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica e sono state indicate le disponibilità annuali anche per il 1979;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1979, reg. n. 1 Bilancio, foglio n. 347, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lombardia la somma di lire 1.826.436.850, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979;

Vista la dichiarazione n. 5542 del 7 ottobre 1981, resa dall'assessore competente della regione Lombardia, con la quale si chiede la erogazione dell'importo di lire 9.147.220.000, per opere comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura parziale nei fondi disponibili, relativi al 1979, nel limite di L. 4.736.683.029;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lombardia è assegnata la somma di L. 4.736.683.029, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì **13** *gennaio* **1982**
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 18

(423)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 ottobre 1981, n. **887.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione per lo studio delle malattie del sangue », in Bologna.

N. 887. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione per lo studio delle malattie del sangue », in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 126

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimenti di Clusone (Bergamo), Campione del Garda (Brescia), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimenti di Clusone (Bergamo), Campione del Garda (Brescia), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia), è prolungata al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigme, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Cologno al Serio, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Cologno al Serio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1981 al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Vittorio Veneto, sede di Cesano Maderno (Milano), stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 luglio 1981 al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.N.T. - Fabbrica non tessuti, con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimento località Camin (Padova), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex-Sal, con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimento in Salerno, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, con sede legale in Genova, ora Nuova Italsider S.p.a., con sede legale in Genova, unità mineraria Isola d'Elba, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

(563)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XI Mobilarte - Salone nazionale del mobile classico », che avrà luogo a Verona dal 18 al 22 febbraio 1982.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « LXXXIV Fiera internazionale della agricoltura e della zootecnia » - « XXXV Salone della macchina agricola » - « XIV Salone delle tecniche nuove », che avrà luogo a Verona dal 13 al 21 marzo 1982.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Modacalzatura - XXXVI Presentazione internazionale moda della calzatura », che avrà luogo a Bologna dal 5 all'8 marzo 1982.

(400)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bassano Bresciano

Con deliberazione della giunta regionale 17 novembre 1981, n. 12131, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bassano Bresciano (Brescia) adottato con deliberazione consiliare 25 gennaio 1980, n. 7, con deliberazione di giunta municipale 19 maggio 1980, n. 42, ratificata con deliberazione consiliare 11 agosto 1980, n. 53.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla deliberazione consiliare 27 settembre 1980, n. 62.

(291)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare l'art. 55;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Considerato che il posto di direttore dell'istituto sperimentale per la olivicoltura, con sede in Cosenza, risulta vacante;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, per la direzione dell'istituto sperimentale per la olivicoltura, con sede in Cosenza.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo e possibilmente dattiloscritte dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione IV, entro due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione devono dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di un *curriculum*, sottoscritto, della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco, sottoscritto, di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) di un elenco, sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali le copie autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ogni candidato nel proprio interesse, ed a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Divisione IV, separatamente dalla domanda, una sola serie delle pubblicazioni insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono, il cognome, il nome ed indirizzo del candidato.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione al concorso se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 1), 2), 3) e 4) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine che sarà stabilito e comunicato ai candidati dal Ministero.

La commissione giudicatrice non potrà in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate a questa o ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa o studi o monografie presentati in dattilografia, anziché stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie delle pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere e individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e sarà giudicato dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titoli di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titoli di studio, accademici e vari	massimo punti 25;
attività scientifica tecnica e vari .	» » 25;
pubblicazioni scientifiche e vari . .	» » 50.

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto istituto sperimentale per la olivicoltura indicati nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali degli invalidi, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), con marche da bollo sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra;

7) i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, appartenenti ai ruoli organici, dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo;

3) estratto dell'atto di nascita, come al punto 1) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1981
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 294

(447)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica.

Si dà notizia che nel Foglio di comunicazioni n. 7 del mese di luglio 1981 del Ministero degli affari esteri è stato pubblicato, in data 15 agosto 1981, il decreto ministeriale n. 2241 del 6 maggio 1981 relativo alla approvazione della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1980, n. 1887, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1980.

(528)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cremona

Con decreto del presidente della giunta regionale 13 ottobre 1981, n. 29/San/CR, la commissione giudicatrice del concorso riservato, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per la copertura di posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Cremona indetto con decreto 2 dicembre 1980, n. 54/San/CR, del presidente della regione Lombardia è così composta:

Presidente:

Fiore dott. Domenico, funzionario presso il servizio medico provinciale di Mantova.

Componenti:

Meloni prof. Cesare, ordinario di igiene dell'Università di Pavia;

Malamani prof. Vittorio, ordinario di clinica medica dell'Università di Pavia;

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;

Barbuzzi dott. Pasquale, funzionario presso l'assessorato alla sanità della regione Lombardia;

Caroselli dott.ssa Paola, ufficiale sanitario di Crema.

Segretario:

Formis dott. Francesco, funzionario presso il servizio medico provinciale di Cremona.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

(486)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 78, IN VIGEVANO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Mortara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Mortara.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Vigevano (Pavia).

(50/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONE BASILICATA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4, IN LAGONEGRO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Lagonegro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Lagonegro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Lagonegro (Potenza).

(52/S)

REGIONE CAMPANIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 59, IN VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria presso il presidio ospedaliero « S. Luca » di Vallo della Lucania.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria presso il presidio ospedaliero « S. Luca » di Vallo della Lucania.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Vallo della Lucania (Salerno).

(53/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di otorinolaringoiatria presso l'ospedale Mauriziano di Torino;

un posto di aiuto di radiologia presso l'ospedale Mauriziano di Lanzo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dello ente in Torino.

(51/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 29 del 30 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. 25, in Clusone: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a generico/a, (IV livello), tecnico di laboratorio (V livello) e riapertura dei termini per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici a posti di capo-servizi sanitari ausiliari (VI livello), capo-sala (VI livello) e ostetrica (VI livello).

Unità socio-sanitaria locale n. 37, in Breno: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande ai pubblici concorsi ad un posto di radiologia (presidio ospedaliero di Edolo) e un posto di ostetrica (presidio ospedaliero di Edolo).

Associazione dei comuni virgiliani - Unità socio-sanitaria locale n. 47 - Presidio ospedaliero di Mantova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica.

Infermeria Santa Maria e opera pia dottor Domenico Uccelli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario economo.

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820310)